

CONVENZIONE CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE

Art. 1 – OGGETTO

1. La convenzione istitutiva del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese del giorno 06/04/2004, istituito ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, risulta così definita, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).
2. Tra i comuni indicati nell'Allegato 1A è istituito il Consorzio di area vasta denominato CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE siglabile "CMN", con sede in Borgomanero, Corso Sempione 27. Il CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE è istituito mediante trasformazione dell'attuale Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese.
3. Al presente Consorzio vengono applicate le norme delle aziende speciali ed in particolare l'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 2 – COMPETENZA CONSORTILE

1. A seguito della riorganizzazione del consorzio di bacino e per effetto della nuova disciplina delle forme di governo e gestione dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani, residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l'esercizio in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).
2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.
3. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti:
 - a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
 - b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
 - d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, incluse le attività di stoccaggio, trasbordo e di primo trattamento;
 - e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - f) alle strutture a servizio delle raccolte;
 - g) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 - h) ogni altra richiesta dell'Assemblea in materia di igiene ambientale.

Il Consorzio effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

3bis. Entro i limiti e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, e successive variazioni e modificazioni, il Consorzio può costituire società di capitali, oppure acquisire partecipazioni di società di capitali, per la gestione dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani ed assimilati.

4. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture o attrezzature fisse e/o mobili al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub ambito di area vasta.
5. Il Consorzio collabora alla predisposizione dei Piani finanziari e della tariffa rifiuti di ciascun Comune, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione del piano economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione.
Il piano finanziario e la tariffa predisposti dalla conferenza d'ambito regionale, sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione con il Consorzio.
6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, ferma restando in capo ai comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati, qualora le norme vigenti lo consentano, le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di opere e strutture di supporto ai servizi di igiene ambientale.

Art. 3 – AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri consorzi di area vasta della Regione Piemonte apposita convenzione per il governo dei servizi d'ambito regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 ed in attuazione del Piano regionale.
2. Richieste di trasferimento di contratti, terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature fisse e mobili e altri beni alla costituenda Autorità di Ambito Regionale del Piemonte saranno oggetto di approvazione dei rispettivi Comuni partecipanti e successivo atto assembleare ai fini delle ricadute in termini economici, contabili, fiscali e operativi prima del loro eventuale trasferimento.
3. Il subentro della Conferenza d'Ambito al CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE avviene nel rispetto e con la garanzia dell'equilibrio finanziario dell'investimento effettuato dai Comuni e dall'ex Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese e senza costi aggiuntivi né per i Comuni né per il Consorzio. Il subentro, nelle modalità stabilite, è regolato da uno o più accordi scritti tra le parti regolanti anche gli aspetti economici e patrimoniali.
4. Con la convenzione la Conferenza d'ambito regionale può succedere agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito, subordinatamente alla stipulazione con il

CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE degli accordi di cui al precedente comma.

Art. 4 – OBBLIGHI E GARANZIE

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati. La Conferenza d'ambito deve tenere conto nelle decisioni degli smaltimenti dei costi derivanti e dell'incidenza reale dei trasbordi e trasporti. Nel caso di imposizioni che comportino aggravii e oneri maggiori rispetto alla preesistente situazione, inclusi trasbordi e trasporti dei rifiuti, la Conferenza d'ambito si fa carico dei rimborsi al CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE e ai Comuni consorziati.
2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, e al Piano regionale.
3. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai comuni consorziati entro 30 giorni dalla data di adozione. La pubblicazione di tali atti sul sito del Consorzio è sufficiente ad assolvere tale adempimento.

Art. 5 – NOMINA DEGLI ORGANI CONSORTILI

1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d'amministrazione sono nominati e revocati dall'Assemblea.
2. L'Assemblea nomina e revoca il revisore dei conti.
3. Il Presidente del Consorzio, di concerto con il Consiglio d'Amministrazione, nomina e revoca il Direttore.

Art. 6 – PATRIMONIO CONSORTILE E RAPPORTI FINANZIARI

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle future acquisizioni e trasferimenti nonché dai fondi e dai beni, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni, che allo stesso residuano per effetto della riorganizzazione del precedente Consorzio secondo i valori di stima per essa indicati.
2. Il Consorzio di bacino istituito ai sensi della l.r. 24/2002 trasferisce al nuovo Consorzio di area vasta attività e passività in condizioni di equilibrio, come evincesi dalle risultanze contabili di bilancio.

Art. 7 – SUCCESSIONE ED ALTRI RAPPORTI PATRIMONIALI A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE

1. Il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo nei rapporti relativi alle funzioni di sub ambito di area vasta esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) non trasferiti alla società

- di gestione degli impianti, nonché nei rapporti con il personale incaricato nominativamente indicato nell'Allegato 1B.
2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d'appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il consorzio di area vasta, il singolo comune o la società di capitali.
 3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.
 4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina l'eventuale corrispettivo.
 5. Il Consorzio attribuisce i costi e i ricavi di competenza dei singoli comuni da imputare nei rispettivi piani finanziari secondo la seguente articolazione in centri di costo:
 - a) costi diretti del servizio richiesti da ciascun comune, attribuiti al comune stesso;
 - b) costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti: attribuiti ai comuni secondo le rispettive quantità prodotte sulla base dei costi di trattamento e smaltimento una volta esauriti i contratti in essere e successivamente comunicati al Consorzio dalla Conferenza d'ambito regionale per gli impianti;
 - c) costi generali di funzionamento del Consorzio come determinati dal Consiglio di amministrazione: attribuiti ai comuni consorziati secondo le rispettive quote di partecipazione e/o maggiorazione dei prezzi di smaltimento o decurtazione dai contributi Conai, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 8 – DURATA E SCIOGLIMENTO

1. Il Consorzio ha durata prevista dalla preesistente convenzione stabilita in anni 50, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.
2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell'Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.
3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea per la nomina degli organi consortili fissando la seduta di seconda convocazione entro 45 giorni dalla data di costituzione.
2. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della sottoscrizione della Convenzione proseguono l'incarico sino alla naturale scadenza.
3. In prima attuazione sono al servizio del Consorzio gli uffici di segreteria, di ragioneria ed il tesoriere del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese.
4. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il Piano d'ambito, il programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote

di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, la costituzione o partecipazione di società di capitali, la modifica della sede, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi per l'approvazione e per le competenze.

Il CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE subentra al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, a titolo universale, nei rapporti in essere (diritti, doveri, potestà, oneri, contratti, ecc.) con i terzi, con il personale e i collaboratori e nei procedimenti non esauriti, facendo salvi i diversi accordi e specifici provvedimenti adottati in merito.

5. Il presente atto, composto di nove articoli e dei sotto indicati allegati, è redatto in n. originali ed è esente bollo, ai sensi dell'articolo 16, tab. B, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.
6. Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente viene registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4, parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.
7. Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sottoelencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:
 1. Elenco enti consorziati (Allegato 1A);
 2. Elenco personale (Allegato 1B);
 3. Statuto (Allegato 2);

Letto, confermato e sottoscritto.

Borgomanero, li

Firme:

ALLEGATO 1A CONVENZIONE

ELENCO ENTI CONSORZIATI

	Comune	Superficie totale (Km ²)	quote sulla superficie (in %)	Popolazione residente al 31/12/2021	quote sugli abitanti (in %)	quote totali in %
1	Agrate Conturbia	14,54	0,26	1.532	0,94	1,20
2	Ameno	10,00	0,18	845	0,52	0,70
3	Armeno	31,52	0,56	2.127	1,31	1,87
4	Arona	15,17	0,27	13.818	8,52	8,79
5	Boca	9,61	0,17	1.138	0,70	0,87
6	Bogogno	8,51	0,15	1.295	0,80	0,95
7	Bolzano Novarese	3,30	0,06	1.156	0,71	0,77
8	Borgo Ticino	13,37	0,24	5.237	3,23	3,47
9	Borgomanero	32,27	0,58	21.328	13,14	13,72
10	Briga Novarese	4,75	0,08	2.768	1,71	1,79
11	Carpignano Sesia	14,66	0,26	2.484	1,53	1,79
12	Castelletto sopra Ticino	14,64	0,26	9.905	6,10	6,37
13	Cavaglietto	6,49	0,12	381	0,23	0,35
14	Cavaglio d'Agogna	9,83	0,18	1.168	0,72	0,90
15	Cavallirio	8,33	0,15	1.309	0,81	0,96
16	Colazza	3,16	0,06	534	0,33	0,39
17	Comignago	4,45	0,08	1.226	0,76	0,84
18	Cressa	7,10	0,13	1.615	1,00	1,12
19	Cureggio	8,51	0,15	2.577	1,59	1,74
20	Divignano	5,10	0,09	1.447	0,89	0,98
21	Dormelletto	7,25	0,13	2.593	1,60	1,73
22	Fara Novarese	9,21	0,16	2.012	1,24	1,40
23	Fontaneto d'Agogna	21,17	0,38	2.622	1,62	1,99
24	Gargallo	3,75	0,07	1.768	1,09	1,16
25	Gattico-Veruno	26,16	0,47	5.231	3,22	3,69
26	Ghemme	20,64	0,37	3.421	2,11	2,48
27	Gozzano	12,58	0,23	5.512	3,40	3,62
28	Grignasco	14,33	0,26	4.423	2,73	2,98
29	Inverio	17,37	0,31	4.337	2,67	2,98
30	Lesà	13,58	0,24	2.169	1,34	1,58
31	Maggiora	10,66	0,19	1.619	1,00	1,19
32	Massino Visconti	6,86	0,12	1.091	0,67	0,80
33	Meina	7,54	0,13	2.393	1,47	1,61
34	Miasino	5,52	0,10	806	0,50	0,60
35	Nebbiuno	8,27	0,15	1.802	1,11	1,26
36	Oleggio Castello	5,94	0,11	2.224	1,37	1,48
37	Orta San Giulio	6,65	0,12	1.166	0,72	0,84
38	Paruzzaro	5,23	0,09	2.150	1,33	1,41
39	Pella	8,13	0,15	903	0,56	0,70
40	Pettenasco	7,07	0,13	1.350	0,83	0,96
41	Pisano	2,77	0,05	779	0,48	0,53
42	Pogno	9,87	0,18	1.357	0,84	1,01
43	Pombia	12,30	0,22	2.124	1,31	1,53
44	Prato Sesia	12,13	0,22	1.856	1,14	1,36
45	Romagnano Sesia	17,98	0,32	3.677	2,27	2,59
46	San Maurizio d'Opaglio	8,51	0,15	2.991	1,84	2,00
47	Sizzano	10,75	0,19	1.363	0,84	1,03
48	Soriso	6,37	0,11	717	0,44	0,56
49	Suno	21,33	0,38	2.729	1,68	2,06
50	Varallo Pombia	13,61	0,24	4.960	3,06	3,30
		558,83	10,00	146.035	90,00	100,00

ALLEGATO 1B CONVENZIONE

ELENCO PERSONALE

N°	FIGURA PROFESSIONALE	Maschio/Femmina	NUM. MATRICOLA	LIVELLO CCNL	TIPO DI CONTRATTO
1	Responsabile Tecnico	M	6	8	Lavoratore dipendente a tempo indeterminato
1	Tecnico	M	3	6B	Lavoratore dipendente a tempo indeterminato
1	Tecnico	M	36	5B	Lavoratore dipendente a tempo indeterminato
1	Tecnico	M	41	4B	Lavoratore dipendente a tempo indeterminato
1	Amministrativo	M	37	4B	Lavoratore dipendente a tempo indeterminato
1	Amministrativo	F	5	6B	Lavoratore dipendente a tempo indeterminato
1	Amministrativo	F	7	4B	Lavoratore dipendente a tempo indeterminato
7	Totale addetti				

STATUTO CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 9 e 33 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 il Consorzio di area vasta denominato CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE siglabile "CMN".
2. Il Consorzio ha sede legale in Borgomanero, Corso Sempione n. 27.
3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro comune consorziato, sono deliberate dall'Assemblea.
4. Al presente Consorzio vengono applicate le norme delle aziende speciali ed in particolare l'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 2 (Natura e oggetto)

1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è organizzato ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 267/2000 secondo le norme previste per le aziende speciali.
2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo, gestione e controllo di sub ambito di area vasta relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).

Art. 3 (Competenza consortile)

1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio del segmento di competenza del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
2. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti:
 - a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
 - b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
 - d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, incluse le attività di stoccaggio, trasbordo e di primo trattamento;
 - e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - f) alle strutture a servizio delle raccolte;

g) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Consorzio effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture o attrezzature fisse e/o mobili al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub ambito di area vasta.
- 3bis. Entro i limiti e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, e successive variazioni e modificazioni, il Consorzio può costituire società di capitali, oppure acquisire partecipazioni di società di capitali, per la gestione dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani ed assimilati.
4. Il Consorzio collabora alla predisposizione dei Piani finanziari e della tariffa rifiuti di ciascun Comune, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione del piano economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione.
Il piano finanziario e la tariffa predisposti dalla conferenza d'ambito regionale, sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione con il Consorzio.
5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, ferma restando in capo ai comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati, qualora le norme vigenti lo consentano, le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di opere e strutture di supporto ai servizi di igiene ambientale.
6. Il Consorzio può stipulare, su richiesta dei Comuni consorziati, convenzioni per la realizzazione e gestione di opere e strutture di supporto ai servizi di igiene ambientale.

Art 4 (Quote di partecipazione e qualità di consorziato)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 29 le quote di partecipazione degli enti consorziati sono così definite, almeno il 90% sulla base della popolazione residente e per la parte restante del 10% sulla base dell'estensione del territorio comunale:

Pertanto le quote sono le seguenti:

Agrate Conturbia	1,20%
Ameno	0,70%
Armeno	1,87%
Arona	8,79%
Boca	0,87%
Bogogno	0,95%
Bolzano Novarese	0,77%

Borgo Ticino	3,47%
Borgomanero	13,72%
Briga Novarese	1,79%
Carpignano Sesia	1,79%
Castelletto Ticino	6,37%
Cavaglietto	0,35%
Cavaglio d'Agogna	0,90%
Cavallirio	0,96%
Colazza	0,39%
Comignago	0,84%
Cressa	1,12%
Cureggio	1,74%
Divignano	0,98%
Dormelletto	1,73%
Fara Novarese	1,40%
Fontaneto d'Agogna	1,99%
Gargallo	1,16%
Gattico -Veruno	3,69%
Ghemme	2,48%
Gozzano	3,62%
Grignasco	2,98%
Inverio	2,98%
Lesa	1,58%
Maggiara	1,19%
Massino Visconti	0,80%
Meina	1,61%
Miasino	0,60%
Nebbiuno	1,26%
Oleggio Castello	1,48%
Orta San Giulio	0,84%
Paruzzaro	1,41%
Pella	0,70%
Pettenasco	0,96%
Pisano	0,53%
Pogno	1,01%
Pombia	1,53%
Prato Sesia	1,36%
Romagnano Sesia	2,59%

San Maurizio D'Opaglio	2,00%
Sizzano	1,03%
Soriso	0,56%
Suno	2,06%
Varallo Pombia	3,30%

2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione, per il caso in cui si verifichino recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall'Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse.
4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

Art. 5 (Esercizio associato di funzioni e accorpamento)

1. Il Consorzio può esercitare le proprie funzioni in forma associata ad altri consorzi di sub ambito di area vasta contigui ovvero deliberare l'accorpamento ad altri consorzi di sub ambito di area vasta contigui ai sensi dell'articolo 9, comma 7 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1.
2. L'accorpamento è deliberato dall'Assemblea consortile, sentita la Conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 e previo parere favorevole della Regione.

Art. 6 (Funzione regolamentare e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.
2. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio del sito del Consorzio dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. Per l'adempimento di tale finalità saranno pubblicati sul sito consortile.

Art. 7 (Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti e nel Piano regionale, trovano adeguato sviluppo nel

piano d'ambito e nel programma annuale di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.

2. Il piano d'ambito ed il programma annuale hanno particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rifiuto urbano indifferenziato come stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, di raccolta differenziata, al fine di conseguire le percentuali previste dall'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa di settore, nonché dal Piano regionale.
3. Nel caso in cui le modalità organizzative di cui al comma 2 non permettano in via oggettiva per i comuni montani di piccole dimensioni il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti stabiliti per gli stessi comuni dal piano d'ambito, il Consorzio, al fine di attenuarne gli effetti, può ripartire la sanzione di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 in deroga alle previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
4. Il piano d'ambito e il programma annuale sono proposti dal Consiglio di amministrazione e approvati dall'Assemblea, nonché trasmessi entro i successivi 30 giorni alla Regione.
5. L'Assemblea approva il programma annuale in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale degli enti consorziati.

Art. 8 (Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9 (Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.
2. Durante il mandato o l'incarico, i componenti del Consiglio di amministrazione comunicano, secondo quanto indicato dalle norme sulla trasparenza vigenti per gli enti pubblici, i dati previsti al Presidente dell'Assemblea che le gestisce ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione.
3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio.

Art. 10 (Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme vigenti in materia.

Art. 11 (Garanzie per gli utenti)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.
2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del servizio all'utenza.
3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.
4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti ed osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.
5. I Comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 12 (Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.
3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 13 (Organi del Consorzio)

1. Sono organi l'Assemblea, il Presidente del Consorzio, il Consiglio d'Amministrazione, il Direttore, il Revisore dei conti.
2. L'azione di responsabilità contro i consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea consortile.

Capo I - Assemblea.

Art. 14 (Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano d'ambito, il programma annuale d'erogazione del servizio agli utenti contenuti nel Bilancio di previsione, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, la costituzione o partecipazione di società di capitali, la modifica della sede, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi per l'approvazione e per le competenze.
2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il suo Presidente, determina le eventuali indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di amministrazione e il Revisore. Definisce gli indirizzi al Presidente del Consiglio di amministrazione per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva la tabella numerica del personale allegata al Bilancio di previsione annuale.

Art. 15 (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni lavorativi, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno tre componenti il Consiglio di amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato, anche via fax o altri mezzi di comunicazione elettronica, ai componenti almeno sette giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, quattro giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.
4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi nell'apposito albo pretorio del sito del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.
5. In carenza del suo Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta, secondo le regole sopra indicate, dal componente più anziano.

Art. 16 (Sessioni e sedute)

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'esercizio, in sessione straordinaria in ogni altro caso.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato. Le sedute possono tenersi anche in audio-video conferenza in modo totale o parziale, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio e il 30% dell'intero numero dei Comuni consorziati; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio e il 20% dell'intero numero dei Comuni consorziati.
4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, per l'accorpamento del Consorzio ad altro contiguo, per l'esercizio associato delle funzioni ad altri Consorzi contigui, per l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza del 60% delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio e il 51% dei Comuni consorziati.
5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea. Le sedute possono svolgersi in videoconferenza.

Art. 17 (Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti e di 1/3 dei Comuni presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.
2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio e dei presenti per le deliberazioni di cui al precedente articolo 16, comma 4.
3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste dal presente Statuto.
4. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai comuni consorziati entro 30 giorni dalla data di adozione. La pubblicazione di tali atti sul sito del Consorzio è sufficiente ad assolvere tale adempimento.

Art. 18 (Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni consorziati o da un loro delegato per la seduta con atto scritto e comunicato al Presidente del Consorzio prima dell'inizio della stessa. Sono consentite deleghe permanenti, da attivare o revocare con atto scritto. In caso di impedimento del Sindaco possono rappresentare il Comune il Vicesindaco oppure un Assessore Comunale o un Consigliere Comunale munito di delega scritta consegnata al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della stessa.
2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Capo II - Consiglio di amministrazione.

Art. 19 (Funzioni)

1. Il Consiglio d'Amministrazione è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea.

Art. 20 (Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.
3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore, che li redige e ne cura la pubblicazione sull'Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Direttore che, se richiesto, esprime pareri consultivi. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie. Le sedute possono tenersi anche in audio-video conferenza in modo totale o parziale, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Art. 21 (Composizione e nomina)

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro componenti effettivi estranei alla assemblea consorziale eletti per un periodo di 5 anni dall'Assemblea per appello nominale.
2. L'elenco dei candidati alla nomina nel Consiglio d'Amministrazione è formato sulla base di un avviso pubblico.
3. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.
4. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono esser prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui l'Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.
5. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate agli stessi o coloro che rivestono la carica di consigliere o assessore dei Comuni consorziati.

Art. 22 (Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In mancanza i Consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.
2. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.
3. In mancanza di ricostituzione il Consiglio di Amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.
4. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea consortile, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.
5. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla propria carica. L'Assemblea adotterà la delibera di decadenza in apposita riunione indetta dal Presidente su comunicazione del Presidente del Consorzio.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 23 (Funzioni)

1. Il Presidente rappresenta l'Ente, presiede il Consiglio di Amministrazione e, sentito il Consiglio di Amministrazione, nomina e revoca i responsabili dei servizi, di concerto con il Consiglio d'Amministrazione nomina e revoca il Direttore e ne stabilisce il compenso in conformità a norme di regolamento, di legge e del contratto di categoria, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.
2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Il Presidente nomina gli organi delle società partecipate.
3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 24 (Elezione)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei 3/5 delle quote di partecipazione dei Comuni presenti e del 51% dei Comuni presenti; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.
2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il consigliere più anziano d'età.
3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai consiglieri di amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

Capo IV - Revisore dei conti, Segretario, Direttore e dipendenti.

Art. 25 (Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio, viene scelto tra i revisori iscritti nell'apposito elenco predisposto dal Ministero della Giustizia. Al termine dell'incarico il Revisore è rinnovabile.
2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 26 (Segretario del Consorzio, Direttore e personale)

1. L'Assemblea nomina tra i Segretari comunali, preferibilmente dei Comuni associati, il Segretario del Consorzio, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i Comuni, e ne stabilisce il compenso.
2. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione di riorganizzazione del Consorzio, ovvero comandato dai comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura selettiva.
3. La responsabilità gestionale del Consorzio, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo, e funzione di gestione, è affidata al direttore, il quale compie gli atti demandatigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Al Direttore sono attribuiti i compiti ed i provvedimenti definiti dagli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, ed in particolare quelli previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e combinato art. 29 secondo comma del presente statuto.

In particolare:

- Il direttore è il capo del personale consorziale, concede i congedi ordinari e straordinari e le aspettative per malattia e maternità.

- Sovrintende agli uffici ed ai servizi.
 - Partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione e, se richiesto, fornisce pareri consultivi. Redige i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.
 - E' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e cura l'attuazione delle stesse.
 - Presiede le commissioni di gara, di concorso e delle prove di selezione ove il Consiglio d'Amministrazione non incarichi il Segretario.
 - Ordina beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione.
 - Liquidava spese regolarmente ordinate.
 - Adotta i provvedimenti necessari per lo svincolo delle cauzioni.
 - Sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali d'incasso.
 - Stipula i contratti.
 - Interviene personalmente nell'udienza di discussione della causa di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia.
 - Adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi consortili e per il loro organico sviluppo.
 - Provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio nei casi ed entro i limiti previsti dal regolamento.
 - Firma gli atti individuati dal Consiglio d'Amministrazione.
5. Al personale del consorzio istituito per trasformazione del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese si applica il contratto di lavoro dei servizi pubblici ambientali. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina di settore e dai C.C.N.L. stipulati dalla federazione di categoria dei servizi pubblici ambientale recepiti dal Consorzio.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 27 (Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di tesoreria o di cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei comuni facenti parte del Consorzio ed avente preferibilmente uno sportello nel comune ove ha sede il Consorzio stesso.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite dalla vigente normativa in materia contabile.
6. Salvo diversa disposizione normativa il conto economico del bilancio di previsione è redatto sulla base dello schema tipo approvato con decreto del Ministero del Tesoro 26/04/1995.

Art. 28 (Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano d'ambito e dal programma annuale il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, con mutui, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.
2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme vigenti in materia di appalti.

Art. 29 (Disposizioni finali)

1. In prima attuazione l'Assemblea del Consorzio determina le quote consortili, come indicato nell'art. 4. Al fine di garantire una più equa rappresentatività e partecipazione nessun Comune consorziato può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
2. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sulle aziende speciali.
3. Il CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE subentra al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, a titolo universale, nei rapporti in essere (diritti, doveri, potestà, oneri, contratti, ecc.) con i terzi, con il personale e i collaboratori e nei procedimenti non esauriti, facendo salvi i diversi accordi e specifici provvedimenti adottati in merito.